

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI DI TRATTENIMENTO E SVAGO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – PRINCIPI GENERALI
- ART. 3 - DEFINIZIONI
- ART. 4 - DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI
- ART. 5 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ
- ART. 6 - RAPPRESENTANZA
- ART. 7- SOSPENSIONE DELL' ATTIVITÀ
- ART. 8 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITÀ
- ART. 9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 10 - GIOCHI D'AZZARDO
- ART. 11 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI
- ART. 12 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

TITOLO II - DELLE SALE GIOCHI ED ESERCIZI ASSIMILATI

- ART. 13 - APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E VARIAZIONE DI SUPERFICIE DELLE SALE GIOCHI.
- ART. 14 - AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI
- ART. 15 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALE GIOCHI
- ART. 16 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
- ART. 17 - SORVEGLIABILITÀ ED ISPEZIONABILITÀ DEI LOCALI ADIBITI A SALE GIOCHI
- ART. 18 - CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO
- ART. 19 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI
- ART. 20 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE
- ART. 21 – INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI
- ART. 22 –ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO
- ART. 23- NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI
- ART. 24 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

TITOLO III NORME FINALI

- ART. 25 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ISPEZIONE
- ART. 26 - SANZIONI
- ART. 27- ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di apertura, trasferimento di sede, variazione di superficie ed il subentro nella gestione di esercizi pubblici adibiti a sale pubbliche da gioco (c.d. sale giochi)
- b) la materia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da trattenimento e da gioco di abilità, in esercizi commerciali, circoli privati, pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in altre aree aperte al pubblico e negli altri esercizi autorizzati ai sensi dell'art.86 e 88 del TULPS;
- c) l'attività di distribuzione e di gestione anche indiretta, di videogiochi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS.

ART.2 – PRINCIPI GENERALI

1. La regolamentazione, nel rispetto della normativa nazionale, si attiene ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo;
2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli se non quelli diretti alla tutela:
- a) dell'ordine pubblico e della sicurezza della collettività;
 - b) del decoro artistico ed architettonico del paese;
 - c) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - d) della quiete della collettività.
3. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dell'Ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART.3 - DEFINIZIONI

1. Al fine del presente regolamento si considerano giochi leciti:

- a) apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. a) del TULPS
- b) apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 lett. b) del TULPS
- c) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS
- d) apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS
- e) apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del TULPS: gli apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento, suddivisi in sei sottocategorie dall'art. 14-bis, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 (es. biliardo; calcio balilla, flipper ecc).

ART.4 - DURATA ED EFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. I provvedimenti di polizia amministrativa, sono personali e non possono essere trasmessi in alcun modo a terzi, né dar luogo a rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge e si riferiscono esclusivamente ai locali in essi indicati.
2. Se non diversamente disposto da altre norme, hanno carattere permanente salvo che si riferiscano ad attività da svolgersi per un tempo determinato.
3. Ai sensi dell'art.9 del TULPS, oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia amministrativa deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART.5 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 TULPS;
- b) non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale, né di essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

c) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. ed integrazioni (antimafia).

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/1998, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

a) per le S.N.C.: tutti i soci

b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari

c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente ed i Consiglieri del Consiglio di amministrazione.

ART.6 - RAPPRESENTANZA

1. Secondo quanto previsto dall'art. 93 del TULPS, il titolare dell'autorizzazione può condurre l'esercizio mediante un rappresentante dandone preventiva comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante. Copia della comunicazione andrà allegata al titolo autorizzativo.

2. Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare della autorizzazione.

ART.7- SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA'

1. Qualora il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili, decida di sospendere l'attività deve darne comunicazione all'Ufficio comunale competente indicando la data di inizio della sospensione e depositando presso il medesimo Ufficio, l'autorizzazione stessa.

2. A seguito di comunicazione di riattivazione dell'attività, l'Ufficio comunale competente provvede all'immediata riconsegna dell'autorizzazione.

ART.8 - CESSAZIONE DELL' ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART.9 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1) Il Responsabile dell'Ufficio comunale competente procede alla revoca dell'autorizzazione se:

a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;

b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attiva l'esercizio entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione;

c) ai sensi dell'art.99 del TULPS il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 (otto) giorni;

d) l'esercizio non viene riattivato successivamente al periodo di sospensione comunicato, che comunque non può essere superiore a 3 (tre) mesi, salvo il caso di forza maggiore comprovato dall'interessato;

e) qualora venga meno la disponibilità dei locali e non venga richiesta l'autorizzazione al trasferimento;

f) nel caso in cui l'attività rimanga sospesa per un periodo superiore a dodici mesi, l'autorizzazione sarà revocata, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza;

g) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del regolamento di attuazione del TULPS o la conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza;

2. Le segnalazioni e le autorizzazioni possono altresì essere revocate, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge n.241/1990, per reiterata violazione delle norme del presente regolamento ivi comprese quelle sul rispetto degli orari, dei turni di apertura o chiusura, quelle inerenti il divieto di fumo, per grave violazione delle

norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi o per le violazioni alle altre limitazione che la Pubblica Autorità ha stabilito nell'autorizzazione per ragioni di pubblico interesse.

3. Ai sensi dell'art. 10 del TULPS le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

4. La revoca dell'autorizzazione deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990.

ART.10 - GIOCHI D'AZZARDO

1. I giochi devono essere leciti.

2. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

3. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

ART.11 - UTILIZZO DEGLI APPARECCHI

1. In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione e tenuto a far osservare il divieto di utilizzo degli stessi:

a) ai minori di anni 18 (diciotto) di cui all'art. 110, comma 8, del TULPS relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 dello stesso art.110 del TULPS;

b) ai minori di anni 14 (quattordici), quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne, relativamente agli altri giochi presenti nell'esercizio;

2. Al fine di quanto previsto nel comma precedente, l'esercente potrà richiedere l'esibizione di idonei documenti di identificazione.

ART.12 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art.11.

2. Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

3. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.

4. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del TULPS, l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale.

5. Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 110 del TULPS, la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

6. Come disposto dall'art.18 del Regolamento di Attuazione TULPS le insegne, le tabelle, le vetrine esterne o interne devono essere scritte in lingua italiana. E' consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri più appariscenti; l'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo a revoca dell'autorizzazione.

7. L'esercente e tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura dell'attività con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.

TITOLO II - DELLE SALE GIOCHI ED ESERCIZI ASSIMILATI

ART.13 - APERTURA, TRASFERIMENTO DI SEDE E VARIAZIONE DI SUPERFICIE DELLE SALE GIOCHI.

1. L'apertura, l'installazione degli apparecchi da intrattenimento ed il trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è soggetta a rilascio di autorizzazione.

2. Il subingresso nell'attività, l'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala pubblica da gioco è soggetta a Segnalazione di Inizio Attività Certificata (S.C.I.A.).

3. L'attività di sale pubbliche da gioco deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, sulla rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli

stessi e del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, fatta comunque salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE PER L'ATTIVITA' DI SALE GIOCHI

1. Le sale pubbliche a gioco (chiamate convenzionalmente "sale giochi"), sono pubblici esercizi nei quali i locali sono allestiti specificatamente per lo svolgimento dei giochi leciti e dotati di apparecchi di divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

2. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di sale giochi deve presentare all'Ufficio comunale competente, specifica domanda di rilascio di autorizzazione, utilizzando la modulistica disponibile presso lo stesso ufficio comunale o nel sito internet del Comune di Pantigliate.

3. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, oppure inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per le domande presentate a mano, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione all'Ufficio Protocollo, per quelle inviate per mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Nel momento in cui anche per i procedimenti autorizzatori sarà obbligatorio presentare le istanze in via telematica, sarà l'unica modalità con la quale di potrà presentare la domanda.

ART.15 - CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALE GIOCHI

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti, possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

A) DISTANZE: l'insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza in linea d'aria di almeno 500 (cinquecento) metri da luoghi destinati al culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, cimiteri, case di riposo e scuole.

Con proprio provvedimento motivato la Giunta Comunale può individuare altri luoghi sensibili, tenuto conto dell'impatto delle attività di sala giochi sul contesto urbano e dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

B) CARATTERISTICHE DEI LOCALI: I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) essere ubicati al piano terreno (non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati);

b) avere accesso diretto dall'area pubblica, ad eccezione di quelli insediati in centri commerciali o strutture polifunzionali;

c) avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta;

d) essere dotato d' idoneo servizio igienico per i soggetti diversamente abili;

e) rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità nonché qualsiasi altra norma vigente in materia;

f) gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110 comma 6, del TULPS, devono essere collocati in aree specificamente dedicate e idoneamente separate da quelle degli altri apparecchi di tipologia diversa;

g) in nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi. L'eventuale utilizzo di aree esterne per la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per bambini.

C) DOTAZIONE DI STANDARD: L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari a quella prevista per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal Piano Regolatore Generale o dal Piano di Governo del Territorio vigente;

E' vietata l'apertura di Sale Giochi negli edifici sottoposti a vincolo di tutela storico-culturale ai sensi della parte seconda, titolo I del codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n.42/2004).

ART.16 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, il Responsabile dell'ufficio Commercio comunica all'interessato l'accoglimento rilasciando l'atto autorizzatorio, il rigetto dell'istanza o la richiesta d'integrazione.

In caso di richiesta d'integrazione, dal ricevimento della documentazione completa, il Responsabile dell'ufficio Commercio ha ulteriori 30 (trenta) giorni per il rilascio del provvedimento finale.

2. L'attività dev'essere iniziata entro 180 (centottanta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
3. Devono essere rispettate le disposizioni sul numero massimo di apparecchi installabili, sull'esposizione dei titoli informativi, sul rispetto della disciplina degli orari di esercizio.
7. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per i motivi indicati nei precedenti artt.7 e 9.
8. Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del TULPS.

ART.17 – SORVEGLIABILITA' ED ISPEZIONABILITA' DEI LOCALI ADIBITI A SALE GIOCHI

1. I titoli autorizzativi per esercitare una attività di sala giochi possono essere negati o revocati qualora i locali in cui si esercita l'attività non si prestino ad essere convenientemente sorvegliati, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di attuazione del TULPS.

2. Ai fini della sorvegliabilità dei locali di sala giochi si applicano le disposizioni di cui al D.M. n.564/1992 e s.m.i. A tal fine risulta necessario che i locali presentino le seguenti caratteristiche:

Sorvegliabilità esterna:

- i locali adibiti a sale gioco devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o d'uscita;
- le vie di accesso e di uscita non possono essere utilizzate per l'accesso ad abitazioni private e devono essere ben visibili ed identificabili mediante insegne o targhe anche luminose;
- l'accesso ai locali deve avvenire senza impedimenti od ostacoli e tramite una porta che consenta la libera apertura dall'esterno;

Sorvegliabilità interna:

- le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serrature che non consentano un immediato accesso;
- eventuali locali interni non aperti al pubblico debbono essere indicati al momento della richiesta del titolo autorizzativo o alla presentazione della scia;
- nei locali non vi devono essere porte che consentano di accedere a dimore o spazi privati;
- i locali chiusi al pubblico devono essere identificati mediante targhe od altre indicazioni.

3. Non può essere impedito agli organi di polizia preposti al controllo l'accesso ai locali aperti al pubblico ed ai locali non aperti al pubblico.

ART.18 - CRITERI GENERALI PER L'ORARIO DI ESERCIZIO

1. Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività delle sale giochi, in base alle seguenti indicazioni:

a) apertura non prima delle ore 9.00;

b) chiusura non oltre le ore 24.00 del giorno successivo;

2. Il Sindaco può ridurre la fascia oraria di un determinato esercizio tenuto conto della collocazione dello stesso in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale, ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, o qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od affollamenti pericolosi nonché disturbo della quiete pubblica.

3. Le sale giochi ubicate nei Centri Commerciali/Poli Commerciali di medie e grandi strutture di vendita e, in generale, nelle grandi strutture di vendita, devono rispettare gli orari di apertura e chiusura del Centro/Polo Commerciale nel quale sono inserite.

ART.19 - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI SUGLI ORARI

1. Il titolare delle autorizzazioni di cui agli art. 86 e 88 del TULPS, hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinanza del Sindaco e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno, che all'esterno del locale.

2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

3. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio sia di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.
4. Qualora il titolare di una sala giochi chiuda temporaneamente l'esercizio per un periodo superiore ad 8 (otto) giorni deve darne comunicazione scritta al Comune indicando la data di inizio e l'esatto periodo di chiusura; tale comunicazione deve pervenire al Comune almeno 2 (due) giorni prima dell'inizio della chiusura.
5. Il periodo di riposo per ferie, se superiore agli otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta al Comune.

ART.20 - ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

1. Di norma non è possibile la coesistenza dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:
 - a) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l'attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall'art.68, comma 4, della L.R. n.6/2010 ("... nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento e pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione.."), che gli orari praticati anche dall'attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi e che l'attività di somministrazione sia all'interno al locale e non comunichi direttamente sulla pubblica via; l'attività di somministrazione non deve essere pubblicizzata con insegne o altre modalità;
 - b) le due attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale, ma il numero massimo di giochi installabili e quello previsto dal Decreto Ministeriale 27/10/2003 e s.m.i. per i bar e similari o i ristoranti e similari.
2. Nelle sale giochi e ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

ART. 21 – INSTALLAZIONE DI GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI

1. L'installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, in esercizi pubblici, diversi dalle sale gioco (es. bar, ristoranti, strutture ricettive alberghiere, ecc) e nei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati in modo diretto o indiretto ai sensi dell'art.86 commi 1 e 2 del TULPS, ovvero nelle agenzie per la raccolta di scommesse già autorizzate ai sensi dell'art.88 del TULPS, non è soggetta ad alcun obbligo se non quelli indicati nei commi successivi.
2. Nel caso di prima installazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS, negli esercizi di cui al precedente comma 1, l'esercente è tenuto a presentare domanda avente la finalità di rendere espressa la volontà dell'esercizio del gioco ed ottenere una copia vidimata dal Comune, della tabella dei giochi proibiti.
3. L'esercente è tenuto al rispetto delle disposizioni sul numero massimo di apparecchi installabili, sull'esposizione dei titoli informativi e della disciplina degli orari di esercizio.
4. Gli apparecchi o congegni di cui all'art.110, comma 6, del TULPS non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
5. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del Decreto direttoriale Ministero Economia 18/1/2007, il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del TULPS, installati per la raccolta di gioco nelle sale giochi, non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
6. Ai sensi dell'art.3, comma 3, del Decreto interdirettoriale del 27/10/2003 l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni nei seguenti esercizi: bar ed esercizi assimilabili, ristoranti ed esercizi assimilabili, stabilimenti balneare, alberghi ed esercizi assimilabili e nei circoli privati, non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi previsti, degli apparecchi o congegni previsti all'art.110, comma 6, del TULPS; nelle stesse tipologie di esercizi, gli apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del TULPS, non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
7. Nelle c.d. sale bingo, gli eventuali apparecchi da intrattenimento di cui al presente articolo, devono essere collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco.

8. Nelle agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'articolo 38, commi 2 e 4, del D.L. n.223/2006, convertito in L. n.248/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, nelle sale bingo, nelle sale giochi e negli alberghi e locande, gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, devono essere collocati in aree specificatamente dedicate e separate da quelle in cui siano installati apparecchi di tipologie diverse.

9. Negli esercizi commerciali, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati o pubblici esercizi diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui all'art.86 commi 1 e 2 o dell'art.88, il numero massimo di apparecchi installabili e quello determinato per la tipologia "bar ed esercizi assimilabili" indicata nel Decreto interdirettoriale del 27/10/2003.

ART. 22 – ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO

1. L'attività di distribuzione di videogiochi di cui all'art.110, commi 6 e 7, del TULPS e sottoposta ad autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 86, comma 3, del TULPS.

2. E' facoltà del Responsabile del procedimento predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione necessaria ai fini della valutazione della sicurezza, dell'ordine pubblico e per motivi igienico sanitari.

3. L'autorizzazione può essere revocata o sospesa per i motivi indicati nei precedenti artt.7 e 9.

4. Qualora ne ricorrano gli estremi, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 110 commi 9, 10 ed 11 del TULPS.

ART. 23 - NUMERO DI APPARECCHI INSTALLABILI

1. Il numero massimo di apparecchi da gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del TULPS, installabili in ciascun esercizio autorizzato è di competenza dello Stato, come stabilito dall'art.22 della Legge n.289/2002 e definito con decreti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2003, del 18 gennaio 2007 e provvedimenti successivi.

ART. 24 – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. Nell'ambito di sagre, fiere e altre manifestazioni, possono essere rilasciate autorizzazioni per sale giochi valide esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.

TITOLO III NORME FINALI

ART. 25 – ATTIVITA' DI CONTROLLO ED ISPEZIONE

1. Gli appartenenti alla Polizia Locale, ed ogni altro agente appartenente alle forze di polizia di sicurezza e giudiziaria, hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette alla disciplina del presente Regolamento, al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi o regolamenti statali, regionali o comunali.

ART. 26 - SANZIONI

Il mancato rispetto del seguente regolamento è punibile per legge, secondo quanto disposto dal TULPS e dalle norme vigenti.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento composto da 27 articoli entra in vigore, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

3. Copia dello stesso sarà altresì pubblicato sul sito internet del Comune di Pantigliate.